



REGOLAMENTO DELL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI

Approvato con delibera di Giunta comunale n° 90 del 13.10.2016

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Settore Amministrativo opera l'Ufficio Oggetti Rinvenuti, di seguito denominato Ufficio, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile, Libro III capo III sezione I articoli 927 e seguenti, attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Gli oggetti consegnati all'Ufficio sono registrati, eccetto chiavi, portafogli, libri o simili, borse e articoli di vestiario, nonché gli oggetti minuti privi di valore come penne, foto e agende secondo il prudente apprezzamento dell'impiegato addetto al servizio ed in relazione alle esigenze dell'Ufficio.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore, o presunti tali, sono custoditi in apposita cassaforte ove l'incaricato dell'Ufficio provvederà a depositarli affidandoli al Responsabile.

Le somme di denaro potranno essere versate alla Tesoreria Comunale previa emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.

La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in valuta italiana.

Articolo 4

1. Per motivi di igiene si può procedere, dopo 48 ore di giacenza, alla distruzione degli oggetti consegnati non registrati, redigendo apposito verbale. Analoga procedura verrà eseguita per gli oggetti deperibili.

2. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valigie l'Ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale. Tale operazione è d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive.

3. Qualora l'Ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'Autorità di P.S., ovvero, quando risulti opportuno, alla distruzione immediata dell'oggetto e del relativo contenitore.

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna dei beni all'Ufficio, ovvero quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi, alle cose danneggiate o in stato di abbandono, ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario, alle cose deperibili, alle cose rinvenute al di fuori del territorio comunale o su area privata, o su mezzo di trasporto privato, o all'interno di un esercizio commerciale.

2. Vengono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.

3. Al momento del deposito di un ciclomotore l'Ufficio comunicherà il numero di telaio del veicolo alla Polizia Municipale, perché accerti l'eventuale furto del medesimo. Qualora il ciclomotore risulti rubato, verrà consegnato alla Polizia Municipale per gli adempimenti previsti dalla legge. Nel caso, invece che la ricerca dia esito negativo, il ciclomotore sarà conservato come oggetto rinvenuto e seguirà la prassi prevista dagli articoli 927 e seguenti C.C.

3. Se durante il periodo di giacenza del ciclomotore, si presenterà il proprietario per il ritiro l'Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo il certificato di conformità del ciclomotore ed altri documenti comprovanti la proprietà del medesimo.

4. All'atto del ritiro del ciclomotore da parte del ritrovatore, l'Ufficio rilascerà allo stesso una copia del verbale di consegna con l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione del ritrovamento e del decorso del termine previsto dal Codice Civile. Con detto documento il ritrovatore potrà chiedere alle competenti autorità una copia del certificato di conformità del ciclomotore.

5. Le targhe di veicoli immatricolati al P.R.A., depositate presso l'Ufficio, saranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del C.C. con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'Albo Pretorio del Comune.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, l'Ufficio è tenuto ad inviare la comunicazione agli interessati, ma non a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.

I suddetti documenti possono essere consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'Ufficio da parte dei medesimi.

2. Per i residenti in altri Comuni i documenti sono inviati a mezzo posta al Sindaco del Comune di appartenenza.

3. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

4. Qualora il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio o simili, l'Ufficio provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

6. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, portafogli etc.. verranno trasmessi solo i documenti e l'interessato sarà portato a conoscenza di quanto è rimasto in deposito presso l'Ufficio, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, oppure spedito con pacco postale con spese a carico del destinatario.

Articolo 9

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni sono distrutti redigendo apposito verbale.

Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO REGOLAMENTO DELL'UFFICIO OGGETTI RINVENUTI

Articolo 10

1. L'Ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata per iscritto al ritiro.

Articolo 11

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di P.S..

2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

Chi ritira l'oggetto apporrà la sua firma in calce al verbale per ricevuta.

3. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito dell'Ufficio né prendere visione degli oggetti in esso depositati, senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'Ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

4. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

TARIFFE

Articolo 12

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti. L'importo della spese dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale.

2. Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita deliberazione e sono aggiornate con cadenza biennale.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 13

1. A norma dell'art. 930 del C.C. spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede i 5 Euro, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
2. La richiesta del premio dovrà essere formulata per iscritto dal ritrovatore all'Ufficio il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per Legge a titolo di premio, rilasciando di ciò apposita dichiarazione all'Ufficio.
3. L'Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 C.C. tra proprietario e ritrovatore.

Articolo 14

1. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, ai dipendenti di Enti Pubblici, agli incaricati di Pubblico servizio, per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 15

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 30 giorni dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 12.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale
3. Non si dà luogo all'acquisto della proprietà nei casi di cui all'art. 14.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 16

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un esperto scelto dall'Amministrazione.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 17

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando:

- nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'Albo Pretorio;
- siano trascorsi i termini previsti dall'art. 15 senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 18

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del Comune sono catalogati dall'Ufficio mediante predisposizione di un apposito elenco redatto in duplice copia; per le somme di denaro l'Ufficio dà comunicazione al Servizio Ragioneria del decorso dei termini di cui all'articolo 17.

2. Il Settore preposto provvederà, dopo un'opportuna scelta, alla vendita degli oggetti di valore o meritevoli di qualsiasi apprezzamento.

Gli altri oggetti verranno distrutti o, se suscettibili d'uso, consegnati ai servizi comunali o ad associazioni di beneficenza, ad organismi Onlus ed Onlus di diritto, ad associazioni di volontariato o ad enti/organizzazioni/società pubbliche o private senza fini di lucro.

NOTE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 C.C. - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non la conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 C.C. - Pubblicazione del ritrovamento

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 C.C. - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 C.C. - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.